

VALIDITA'

GENNAIO 2025 – DICEMBRE 2027

ACCORDO DI RIFERIMENTO

21 DICEMBRE 2024

TABELLA IN VIGORE DA

GIUGNO 2025 – APRILE 2026

Area	ex Livelli	Paga Base Conglobata
A 1	Q A	2.379,89
A 2	Q B	2.203,82
B 1	1	2.053,74
B 2	2	1.877,65
C 1	3	1.771,21
C 2	4	1.671,59
C 3	5	1.568,16
D 1	6 S	1.508,11
D 2	7	1.393,70

Per i dipendenti degli alberghi dovranno essere corrisposti gli importi del 3° elemento provinciale di cui alla specifica tabella, oltre a (dal 1997) una cifra variabile con le retribuzioni di aprile e giugno.

TABELLA IN VIGORE DA

GENNAIO 2025 – AGOSTO 2025

Per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggio e turismo e congressi

Area	ex Livelli	Paga Base Conglobata
A 1	Q A	2.315,82
A 2	Q B	2.144,49
B 1	1	1.998,45
B 2	2	1.827,10
C 1	3	1.723,53
C 2	4	1.626,59
C 3	5	1.525,87
D 1	6 S	1.467,51
D 2	7	1.356,18

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Ai dipendenti in forza nelle aziende che nei tre anni precedenti la stipula del presente CCNL siano risultate prive di contratto di secondo livello e che nel medesimo periodo non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal precedente contratto collettivo, è riconosciuta, nel caso in cui non venga definito un accordo entro 6 mesi dalla presentazione della piattaforma integrativa aziendale e/o territoriale una somma lorda una tantum a titolo di elemento di garanzia retributiva [per approfondimenti si rimanda al testo dell'accordo].

Importi:

Area	importo
A	186
B	158
C	140
D	112

UNA TANTUM

"Le parti concordano il riconoscimento di un importo "una tantum" di euro 450 lorde, che sarà riconosciuta in 2 tranches: gennaio 2025 € 225 e giugno 2025 € 225.

Per i soli dipendenti del comparti Imprese di viaggio e turismo e congressi l'una tantum è riconosciuto per un importo di € 320 lorde e sarà riconosciuta in tre tranches: febbraio 2025 € 100, giugno 2025 € 110 e novembre 2025 € 110.

Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, né saranno computati ai fini del TFR. Inoltre, gli importi di una tantum saranno liquidati a favore dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione e verranno riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio-dicembre 2024, considerando mese intero quello con più di 15 giorni di attività lavorativa prestata.

Per i lavoratori part time gli importi saranno calcolati in proporzione all'entità della prestazione lavorativa. I suindicati importi di una tantum non possono essere assorbiti da superminimi ad personam o acconti sui futuri aumenti.

Resta espressamente inteso e convenuto tra le parti che per i lavoratori in forza alla data del 21 dicembre 2024 spetterà la rispettiva quota di una tantum riproporzionata nelle modalità sopra individuate anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione delle rispettiva tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto".